

ZAMBON Rag. GIUSEPPE
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Sondrio, 27 agosto 2007

LOTTA AL SOMMERSO e SICUREZZA SUL LAVORO: Misure restrittive per tutelare la sicurezza sul lavoro.

Da sabato 25 agosto attuazione della sospensione

Sabato scorso sono entrati in vigore gli articoli della Legge 123/2007 che regolano la materia della sospensione nei casi di lavoro nero e di mancata applicazione dei riposi e delle norme di sicurezza. La normativa sulla sospensione, già in atto per le imprese edili, viene ora **estesa a tutte le attività d'impresa; ne risultano assoggettati quindi tutti i comparti: commercio, artigianato, industria e servizi, con la sola esclusione delle attività professionali.**

Il provvedimento di sospensione può essere adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro quando: ci sia occupazione di **lavoro nero superiore al 20%** dei lavoratori regolarmente denunciati, reiterate **violazioni in tema di riposi**, oppure **superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale** (normalmente 48 ore).

Inoltre, per effetto dell'art. 5 della legge menzionata, oltre agli ispettori del Ministero, anche le Asl possono intervenire quando si riscontrino gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza del lavoro, e di tutela della salute dei lavoratori. (Circ. Ministero del Lavoro prot. 10797 del 21 agosto 2007).

Nel caso dovesse scattare il provvedimento di sospensione, ne sarà dato avviso alle amministrazioni competenti per l'emanazione dell'**interdizione alla partecipazione delle gare pubbliche**. Il periodo di "divieto" copre tutto il tempo della sospensione ed anche ulteriormente per un tempo non inferiore al doppio della stessa, e non superiore a 2 anni.

ZAMBON Rag. GIUSEPPE
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Da settembre tesserino di riconoscimento per tutti

Dal prossimo 1° settembre **tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici** devono munire il personale occupato di tesserino di riconoscimento, come già sperimentato nel settore edile dal 1° ottobre 2006. Vi rientreranno quindi, da settembre 2007, anche idraulici, elettricisti, nonché installatori, riparatori, manutentori e operatori di **qualsiasi tipo di impresa (anche commerciale e di servizi)**, che siano parte di un contratto d'appalto o di subappalto. La disposizione prende riferimento dal dettato dell'art. 36 bis Legge 248/06.

Ogni lavoratore di tali imprese deve essere, quindi, **munito di tesserino** contenente i dati essenziali: foto, nome e cognome, data di nascita; si possono aggiungere, facoltativamente, numero di iscrizione sul libro matricola e qualifica. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera; in caso di inadempienza saranno multati con una sanzione da 50 a 300 euro (senza diffida) unicamente a loro carico. Per i datori di lavoro è, invece, prevista una sanzione da 100 a 500 euro (senza diffida) moltiplicata per il numero di addetti interessati.

Le aziende con meno di dieci dipendenti possono, in alternativa, tenere apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro, da conservare sul luogo di lavoro ed annotare, giornalmente, gli estremi dei lavoratori impiegati nell'appalto o nel subappalto.

La normativa non ha previsto uno specifico modello di tesserino, la forma pertanto è libera purché contenga tutte le informazioni previste dalla legge (vedi un fac-simile su Italia Oggi del 25 agosto 2007 a pag. 39).